



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
Stefano	Valdegamberi	
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **1433** del **15 MAG. 2007**

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007. Disposizioni applicative.



Il Vice Presidente Dott. Luca Zaia, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi, e con l'Assessore alle Politiche Sociali Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" sono stati individuati i Livelli Essenziali di Assistenza da garantire a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e nei limiti delle risorse finanziarie pubbliche determinate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

I contenuti del suddetto DPCM sono stati confermati dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, che al comma 3, prevede, altresì, che le modifiche allo stesso siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 492 dell'8 marzo 2002; n. 2227 del 9 agosto 2002 e n. 3972 del 30 dicembre 2002 sono state emanate disposizioni applicative al fine di uniformare al contenuto del succitato DPCM il regime erogativo delle Aziende U.U.L.L.SS. SS. ed Ospedaliere del Veneto.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 5 marzo 2004 sono state emanate disposizioni applicative al fine di dare attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in questione, così come modificato, agli allegati 2A, 1B e 1C, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante ""Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007, "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nella G.U. n. 104 del 7 maggio 2007, sono state apportate modifiche agli allegati 1A, 1B, 2B e 2C del DPCM 29 novembre 2001, nonché introdotte disposizioni in materia di "manutenzione e sostituzione di componenti esterne di impianti cocleari".

Con il presente provvedimento si intende fornire indicazioni per l'attuazione del DPCM 29 novembre 2001, così come modificato dal DPCM 5 marzo 2007, anche con riferimento alle deliberazioni regionali summenzionate.

Il DPCM 5 marzo 2007 prevede, all'articolo 2, che all'allegato 1A del DPCM 29 novembre 2001 recante "Classificazione dei livelli", siano apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'elenco di attività riportate alla lettera H del paragrafo 2 "Assistenza distrettuale" la voce "attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti" è sostituita dalla seguente: "attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane in relazione al livello di non autosufficienza";

Mod. B - copia

- b) all'elenco di attività riportate alla lettera H del paragrafo "3. Assistenza ospedaliera" è aggiunta la seguente: "attività di ricerca e reperimento di cellule staminali presso Registri e banche nazionali ed estere".

Il decreto stabilisce, inoltre, all'art. 3 che all'allegato 1B recante "Ricognizione della normativa vigente, con l'indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e delle funzioni", nella tabella "Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale", alla prima colonna ("Prestazioni"), dopo le parole "Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani" sono inserite le seguenti: "in relazione al livello di non autosufficienza".

All'art. 4, comma 1, lett. a), il decreto dispone che all'allegato 2B del DPCM 29 novembre 2001 "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate" sono apportate le seguenti modifiche: "la lettera b) è sostituita dalla seguente: "a) densitometria ossea ad intervalli di tempo non inferiori a 18 mesi limitatamente ai soggetti che presentino i fattori di rischio indicati nell'allegato 2Bb".

Il regime erogativo in materia di densitometria ossea è stato definito dalla Regione Veneto in attuazione del DPCM 29 novembre 2001 nell'allegato n. 3 della DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002.

Con il presente provvedimento si propone ora, di erogare le prestazioni di densitometria ossea secondo le condizioni stabilite nell'allegato 2Bb del DPCM 5 marzo 2007 e in conseguenza di ciò, con l'entrata in vigore del DPCM stesso, i criteri di erogabilità delle prestazioni sia incluse sia escluse dai L.E.A., saranno quelli contenuti nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce l'allegato 3 della DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002.

All'art. 4, comma 1, lett. b), il decreto prevede che all'allegato 2B del DPCM 29 novembre 2001 "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate" sono apportate le seguenti modifiche: "la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) prestazioni di chirurgia refrattiva, limitatamente ai soggetti che presentino le condizioni indicate nell'allegato 2Bd".

Il regime erogativo delle prestazioni di chirurgia refrattiva è attualmente garantito in conformità alle disposizioni della DGRV n. 1401 del 4.4.2000 recante "Deliberazione della Giunta regionale 30/12/1997, n. 4776: "Nomenclatore tariffario regionale prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Indicazioni cliniche per l'erogabilità con oneri a carico del servizio sanitario regionale delle prestazioni che utilizzano la tecnica del "laser a eccimeri" (DM 22/7/1996)". Si propone ora di modificare le disposizioni predette in conformità a quanto previsto nel succitato allegato 2Bd. In conseguenza di ciò con l'entrata in vigore del DPCM 5 marzo 2007, cessa di avere efficacia quanto previsto dalla suddetta DGRV n. 1401/2000, limitatamente ai punti 1 e 3 del dispositivo, e dal punto 4 del dispositivo della DGRV n. 2227/2001 e le prestazioni di chirurgia refrattiva sono erogate dalle strutture della Regione, pubbliche e private pre-accreditate, in presenza delle condizioni e dei fattori di rischio di cui all'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa secondo le vigenti disposizioni in materia.

Conseguentemente si dovrà provvedere alle eventuali modifiche al vigente "Nomenclatore tariffario regionale prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" che si rendessero necessarie per effetto di quanto sopra.

All'articolo 5, il decreto prevede che nell' "Elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria", la voce "222 Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)" è sostituita dalla seguente: "503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione". Conseguentemente nell'allegato 4 della DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002 recante "DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" - Disposizioni applicative. Secondo provvedimento" la voce 222 "Interventi sul ginocchio senza complicazioni" va sostituita dalla seguente: "503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione".

All'articolo 6 il DPCM 5 marzo 2007 stabilisce che:

"1. "Le prestazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione di parti della componente esterna dell'impianto cocleare sono incluse nel Livello essenziale dell'assistenza protesica di cui al decreto

ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 e successive modificazioni ed erogate a carico del servizio sanitario nazionale con le modalità previste dallo stesso decreto, limitatamente a:

- a) manutenzione, riparazione o sostituzione di antenna semplice (cod. 21.45.92.103);
- b) manutenzione, riparazione o sostituzione di magnete (cod. 21.45.92.106);
- c) manutenzione, riparazione o sostituzione di microfono (cod. 21.45.92.109);
- d) manutenzione, riparazione o sostituzione di Speech processor (cod. 21.45.92.112);
- e) manutenzione, riparazione o sostituzione di cavetto (cod. 21.45.92.115).

2. Nel caso in cui le prestazioni di cui al comma 1 siano insufficienti, su certificazione dello specialista, ad assicurare la perfetta funzionalità della componente esterna dell'impianto cocleare, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'integrale sostituzione della componente stessa da parte della struttura sanitaria che ha eseguito l'impianto ovvero delle strutture a tal fine individuate dalla Regione, con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. La prestazione è individuata come "Sostituzione integrale di esoprotesi" e identificata dal codice 21.45.18.003".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE



- ~~Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto regionale, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale~~
- Visto il DPCM 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nel supplemento n. 26 alla G.U. n. 33 dell'8.2.2002;
- Visto l'art 54, commi 1 e 3, della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n.289;
- Visto il DPCM 28 novembre 2003 "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni, pubblicato nella G.U. 10 dicembre 2003, n. 286,
- Viste le proprie deliberazioni n. 492 dell'8 marzo 2002; n. 2227 del 9 agosto 2002, n. 3972 del 30 dicembre 2002 e n. 489 del 5 marzo 2004;
- Visto il DPCM 5 marzo 2007, "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nella G.U n. 104 del 7 maggio 2007,

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche al DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal DPCM 5 marzo 2007, "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 104 del 7 maggio 2007, che entreranno in vigore il 22 maggio 2007;
2. di approvare, con riferimento alle prestazioni di **densitometria ossea**, sia incluse sia escluse dai L.E.A, i criteri di erogabilità così come contenuti nell'**allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce l'allegato 3 della DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002, **con decorrenza 22 maggio 2007;**
3. di approvare, **con decorrenza 22 maggio 2007**, l'erogazione delle prestazioni di **chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri**, in regime ambulatoriale, con partecipazione alla spesa secondo le vigenti

Mod. B - copia

pag. 3 Dgr n.

1433

15 MAG. 2007

disposizioni in materia, limitatamente ai soggetti che presentino le condizioni cliniche riportate nell'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituiscono le condizioni di erogabilità già approvate con DGR n.1401 del 4.4.2000 ad oggetto "D.M. 22.7.96. D.G.R. 4776/97:Nomenclatore Tariffario Regionale prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Indicazioni cliniche per l'erogabilità con oneri a carico del S.S.R. delle prestazioni che utilizzano la tecnica del laser ad eccimeri" e confermate con successiva DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002, con conseguente esclusione dai LEA della erogabilità della chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri per indicazioni cliniche diverse. Tali limitazioni sono da intendersi riferite anche ai trattamenti erogati in regime di assistenza ospedaliera sia ordinaria che diurna;

4. di dare atto che nell'allegato 4 della DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002 recante "DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" – Disposizioni applicative. Secondo provvedimento" la voce "222 Interventi sul ginocchio senza complicazioni" è sostituita dalla seguente: "503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione";
5. di dare atto che con decorrenza **22 maggio 2007** le **prestazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione di parti della componente esterna dell'impianto cocleare** sono incluse nel Livello essenziale dell'assistenza protesica di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 e successive modificazioni ed erogate a carico del servizio sanitario nazionale con le modalità previste dallo stesso decreto, limitatamente a:
 - a) manutenzione, riparazione o sostituzione di antenna semplice (cod. 21.45.92.103);
 - b) manutenzione, riparazione o sostituzione di magnete (cod. 21.45.92.106);
 - c) manutenzione, riparazione o sostituzione di microfono (cod. 21.45.92.109);
 - d) manutenzione, riparazione o sostituzione di Speech processor (cod. 21.45.92.112);
 - e) manutenzione, riparazione o sostituzione di cavetto (cod. 21.45.92.115).Nel caso in cui le summenzionate prestazioni siano insufficienti, su certificazione dello specialista, ad assicurare la perfetta funzionalità della componente esterna dell'impianto cocleare, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'integrale sostituzione della componente stessa da parte della struttura sanitaria che ha eseguito l'impianto ovvero delle strutture a tal fine individuate dalla Regione, con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. La prestazione è individuata come "Sostituzione integrale di esoprotesi" e identificata dal codice 21.45.18.003.;
6. di rinviare a successivo provvedimento le eventuali modifiche al vigente "Nomenclatore tariffario regionale prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" che si rendessero necessarie per effetto di quanto disposto al precedente punto 3.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan



1433

15 MAG. 2007